

S. 832  
epn. 6654/12



**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, all'odierna udienza ha  
pronunciato e pubblicato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa iscritta al n. 5997/2010 RG**

**(+ nn. 5999, 6001, 6004, 9239 e 9271 del 2010 riuniti)**

**TRA**

**LINFANTE GIOVANNA, ANNA MARIA SENATORE,  
BARONIO GIUDO, LUDOVISI FRANCESCA, TANTILLO  
FILIPPO E CARDINALI VALENTINA, tutti domiciliati  
elettivamente in Roma, viale Delle Milizie 1, presso lo studio  
degli Avv. E. e F. Ghera che li rappresentano e difendono per  
procura in margine ai rispettivi ricorsi;**

**E**

**ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI  
elettivamente domiciliato in Roma, in P.zza Prati Degli Strozzi n.  
26, presso lo studio dell'Avv. V. Bentivegna giusta deliberazione  
di incarico;**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Le domande avanzate dai ricorrenti volte al riconoscimento della anzianità di servizio e della 3° fascia stipendiale maturata per l'attività precedente la stabilizzazione, non sono fondate. Questo Giudice, peraltro, si è già pronunciato in identica fattispecie ed anche nella presente, non rinviene motivi per discostarsi dalle motivazioni in precedenza espresse.

Va preliminarmente ribadito, in ogni caso, che la competenza a decidere spetta al giudice ordinario ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, in quanto la controversia investe la gestione del rapporto di lavoro; del resto anche la procedura di assunzione che

nella fattispecie non viene posta in discussione e la eventuale formazione di graduatorie, come ritenuto in più occasioni dal g.a.<sup>1</sup>, non involge alcun profilo di discrezionalità e quindi non può annoverarsi fra le procedure di assunzione per cui previsto l'intervento del g.a., ex art. 63, IV comma, D.Lgs. n. 165/01; da ultimo tale orientamento risulta confermato dalle le Sezioni Unite, le quali, proprio in relazione alla graduatoria per la stabilizzazione del personale precario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 520 della L. n. 286 del 27 dicembre 2006, ripercorsi i propri arresti in materia di riparto di giurisdizione ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui, come noto, restano affidate alla giurisdizione del GA, le controversie inerenti le procedure concorsuali d'assunzione) affermano sussistere la giurisdizione del GO.<sup>2</sup>

Nel merito va ribadito che l'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto lo stanziamento di fondi finalizzati alla *"...stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge"*.

Con direttiva del 20 aprile 2007 il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni ha indicato, quali *"presupposti per la stabilizzazione"*, l'accertamento della *"vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata..."*.

L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha prorogato al 28 settembre 2007 il termine precedentemente previsto al 29 settembre 2006 entro il

<sup>1</sup> V. sul punto, TAR Veneto, Sez. II, n. 3342 del 19 ottobre 2007, TAR Lazio, Sez. III, quater n. 1239/07 del 14.11.07, TAR Veneto, Sez. II, con sent. n. 3646 del 15/11/07.

<sup>2</sup> Secondo le Sezioni Unite, infatti, la stabilizzazione del personale precario sarebbe da considerare una procedura di assunzione per la quale l'art. 63 citato conserva la giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in quanto il personale passa, con la stabilizzazione, dallo status di precario a quello di ruolo ed in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di individuare in senso ampio il termine assunzione ricomprendendovi anche i passaggi verificatisi di qualifica all'esito di procedure concorsuali. Ciò che, invece, secondo le Sezioni Unite, difetta ai fini dell'individuazione della giurisdizione del GA, è l'esistenza di una procedura concorsuale in quanto, nella procedura di stabilizzazione del personale precario, manca la fase della valutazione comparativa (per titoli o esami o per soli titoli) dei candidati finalizzata all'approvazione della graduatoria di merito finale. Secondo detto criterio, non costituisce procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati, preordinata al conferimento di posti di lavoro che si renderanno disponibili. Applicando tali principi alle procedure di stabilizzazione del personale precario ex art. 1 comma 520 della L. n. 296 del 2006, le Sezioni Unite escludono che sussistano margini di discrezionalità e di valutazione comparativa in capo alle amministrazioni nello stilare le graduatorie prodromiche alla stabilizzazione. Ne consegue che la controversia inerente una delle suddette procedure di stabilizzazione del personale precario riguarda il diritto all'assunzione ex art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, come tale, va ricondotta alla giurisdizione esclusiva del GO. (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Un. N. 16041 del 7 luglio 2010).

quale potevano essere stipulati contratti di assunzione a tempo determinato in relazione ai quali potesse derivare la stabilizzazione.

Con circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica sono state dettate le linee guida per l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione, prevedendosi che *la disposizione in questione va intesa inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.*

La normativa sopra esaminata è chiara nel distinguere nettamente le due diverse tipologie di rapporto, quella a tempo determinato che costituisce essenzialmente un requisito per la successiva stabilizzazione e quello a tempo indeterminato che consegue alla stabilizzazione medesima. Tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.

In primo luogo, infatti, la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma quinto, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui, in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio, non può certamente operarsi in questa sede tale conversione.

In secondo luogo la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso, ma costituisce una vera e propria assunzione *ex novo* (anche il comma 521, come correttamente posto in risalto in sede di discussione dalla difesa di parte resistente, con una sorta di interpretazione autentica, del resto, parla di "*modalità di assunzione*" con riferimento a quelle previste nel precedente comma 519).

Pertanto l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto "stabilizzato", mentre non può essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione dei ricorrenti secondo il quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rigetto della domanda volta al riconoscimento del pregresso servizio, quindi, si



impone poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce *ex nunc*, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, e ciò è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.

Né all'accoglimento della domanda dei ricorrenti può pervenirsi in via risarcitoria: infatti, il meccanismo della stipula di contratti triennali, lungi dal cagionare ai ricorrenti un danno, è quello che ha consentito ai ricorrenti di pervenire alla stabilizzazione. Cioè, in concreto, se il datore di lavoro, una volta entrata in vigore la normativa sulla stabilizzazione, non avesse prorogato ai ricorrenti il contratto a termine consentendogli il raggiungimento della soglia dei tre anni, costoro non avrebbero conseguito l'assunzione presso la pubblica amministrazione in assenza di procedura concorsuale (si fa presente, infatti, che la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo determinato per un anno non può certamente essere equiparata ad una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e solo in virtù dello specifico intervento normativo si è potuti pervenire a tale assimilazione, senza la quale, peraltro, la normativa in questione presenterebbe seri profili di incostituzionalità).

La specifica normativa che presenta profili di incerta interpretazione, costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

*P.Q.M.*

*rigetta le domande dei ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio*

*Così deciso in Roma, in data 20.1.2011*

*Il Giudice*

*M. Gneiffum*

*[Signature]*

Deposito in Cancelleria  
Roma



20 GEN 2011  
A. Rosa Astoria

*[Signature]*